



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 50

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

30-12-2025

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA DEL 18 NOVEMBRE 2025 R.G. n. 454/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno **TRENTA** del mese di Dicembre
Con inizio alle ore **10:30** nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		CORRENTE Maria Pamela		X
IORE Sergio Gaetano	X		NATOLI Massimo		X
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro		X			
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. **9** Assenti n. **3**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 53

del 24-12-2025

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA DEL 18 NOVEMBRE 2025 R.G. n. 454/2024.

RELAZIONE

PREMESSO:

che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

[... omissis...]”

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

VISTO il parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[... omissis...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni*

di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [... omissis...]

RITENUTO, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

TENUTO CONTO che per l'avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 38/2018 - Corte Conti Valle d'Aosta, con delibera 7/2022,).

DATO ATTO CHE

-Al riguardo la giurisprudenza contabile, con riferimento all'art. 194, comma 1, lettera a), si è pronunciata rilevando che *"poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio"* (in tal senso SS.RR. in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 173/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-Come, ancora, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 21/2018) Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a) della sopra citata disposizione, tale obbligo *"decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO CHE il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

DATO ATTO:

CHE La sentenza esecutiva del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 R.G. 605/2013 ha definito la controversia, in cui gli attori, richiamando l'esito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato nel procedimento n. 697/2010 R.G., hanno convenuto in giudizio il Comune di San Piero Patti e la Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana di Messina) al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti

3

patrimoniali e non, a seguito dello sgombero disposto con l'ordinanza comunale del 29.4.2009 dell'immobile ubicato nel Comune di San Piero Patti, c.da Fiumara, che era stato danneggiato a causa della mancata manutenzione delle strade e delle condutture ad esso adiacenti, condannando ciascun ente convenuto a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 35.927,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro immobile la somma di € 937,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 7.513,75, oltre interessi e rivalutazione; e condannando gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proc. n. 697/2010 R.G. Tribunale di Patti, nella misura di € 193,06 per spese vive ed € 2.965,87 per compensi liquidati in favore dei nominati consulenti (giusti provvedimenti del Presidente del Tribunale depositati il 24.11.2010 ed il 9.6.2011), nonché € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori, liquidate in € 474,27 per spese vive ed € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; ponendo definitivamente a carico degli enti convenuti nella misura del 50% cadauno le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, per un importo complessivo di euro 72.380,87 ;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2024 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di €. 72.380,87 ed è stata data la relativa copertura sul capitolo 2000.6 e assunta con determina d'impegno n.514 del 24.12.2024, anche la parte delle spese legali in solido con la Città Metropolitana;

CHE avverso la sentenza del tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 è stato proposta appello sia da parte del Comune che dalla città Metropolitana di Messina;

CHE in data 16.11.2025 il giudice della Corte d'appello di Messina si è pronunciato ed in parziale accoglimento dell'impugnazione ha rideterminato gli importi nel modo seguente:

-ha ridotto l'importo del risarcimento dei danni da € 35.927,50 ad €. 16.868,07, oltre interessi e rivalutazione;

-ha ritenuto confermato la condanna per gli esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro immobile per € 937,56, oltre interessi legali;

-ha accolto il terzo motivo di appello in merito alla condanna del Comune di San Piero Patti al pagamento della somma di €. 7.513,76 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danno non patrimoniale;

-ha confermato la condanna al pagamento delle spese dell'accertamento tecnico preventivo e delle spese delle C.T.U.;

-ha compensato tra le parti, in ragione di $\frac{1}{4}$, le spese del primo e secondo grado di giudizio, ed ha condannato il Comune di San Piero Patti e la Città Metropolitana di Messina, in solido, a favore degli appellati, al pagamento dei restanti $\frac{3}{4}$, liquidati per il primo grado di giudizio, in €. 355,70 per spese ed €. 5.712,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e per il secondo grado di giudizio, in €. 7.493,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte d'Appello del 18.11.2025 ha ridotto la condanna complessiva per l'Ente da €.72.380,87 ad €.52.209,97 si rende necessario riconoscere l'importo del debito fuori bilancio così come rideterminato dal nuovo provvedimento giurisdizionale comprensivo delle spese di giudizio e della registrazione delle due sentenze in solido con la città metropolitana di Messina;

TENUTO CONTO CHE il predetto provvedimento giurisdizionale rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

RIBADITO CHE, da costanti orientamenti della Corte dei Conti:

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL ed in particolare:
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di area;

Che sulla presente proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. h), n. 6), del D.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti.

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto che la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18.11.2025 R.G. n. 454/2024 ha ridotto la condanna per il Comune di San Piero Patti rispetto alla sentenza di primo grado n. 455/2024 per la quale si è proceduto già al riconoscimento e alla relativa copertura finanziaria e per l'effetto di riconoscere l'importo del debito fuori bilancio derivante dalla citata sentenza della corte d'appello di Messina, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come rideterminato in misura inferiore a quello già riconosciuto e precisamente per l'importo di €52.209,97.


2. Di dare atto che al suddetto debito fuori bilancio risulta già data copertura finanziaria con il fondo contenzioso appositamente accantonato nell'avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto dell'esercizio 2023 che presentava la necessaria disponibilità e giusto impegno assunto sul capitolo 2000.6 del bilancio 2024 /2026 con determina n. 514 del 24.12.2024.

3. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa. l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti compresi la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura rideterminata riconosciuta dal presente provvedimento.


4. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Franca Saltafosso



Il Sindaco
Carmelita MARCHELLO



IL PRESIDENTE

Constatata la sussistenza del numero legale, procede con il secondo punto all'ò.d.g. "RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA DEL 18 NOVEMBRE 2025 R.G. n. 454/2024".

Il Presidente dà lettura della proposta.

Il Consigliere Franco chiede chiarimenti.

Il Consigliere Fiore Salvatore Vittorio precisa quanto segue: si tratta del giudizio Tirintino - Italia relativo ad una situazione sorta in contrada Fiumara dove si incrociavano delle responsabilità tra la Città Metropolitana e il Comune di San Piero Patti. Finora tre giudizi, in uno era coinvolta solo la Città Metropolitana e nell'altro anche il Comune di San Piero Patti. Questa riguarda la fase di appello. A suo tempo i signori Tirintino - Italia avevano autorizzato la demolizione della parte rimanente del fabbricato e il Comune ha un credito; l'ufficio farà in modo di recuperare le relative somme. Si è registrata una riduzione della condanna rispetto alla sentenza di primo grado già riconosciuta. La Città Metropolitana già ha riconosciuto e pagato la parte di sua competenza relativa alla parte di condanna in solido. Bisognerà ridurre l'impegno già assunto a suo tempo quindi. Non si sa se seguirà il ricorso in Cassazione.

Il Consigliere Franco chiede i motivi per cui era stato citato il Comune di San Piero Patti.

Il Consigliere Fiore Salvatore Vittorio: per danni provocati da una infiltrazione d'acqua per la quale si discuteva se la responsabilità fosse della provincia in quanto strada provinciale o del comune di San Piero Patti. Il Ctu ha ritenuto che vi fosse una corresponsabilità tra la Città Metropolitana e il Comune di San Piero Patti

A questo punto il Presidente, non essendoci interventi, pone a votazione la proposta per alzata di mano

Con voti **7** favorevoli e **2** astenuti (gruppo di minoranza)

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA DEL 18 NOVEMBRE 2025 R.G. n. 454/2024";

Considerato che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il **Responsabile dell'Area Amministrativa** per la regolarità tecnica, parere favorevole.

Il **Responsabile dell'Area Ragioneria** per la regolarità contabile, parere favorevole.

Il **Revisore dei conti**, parere favorevole

Ritenuto di dover approvare la proposta così come formulata.

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA DEL 18 NOVEMBRE 2025 R.G. n. 454/2024".

IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: Rideterminazione del riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267 a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 18 novembre 2025 R.G. n. 454/2024.

Il Revisore Unico del Comune di San Piero Patti ricevuta la proposta di Delibera Consiliare n. 53 del 24.12.2025 avente come oggetto: "Rideterminazione del riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267 a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 18 novembre 2025 R.G. n. 454/2024"

Visto:

- l'art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;

Vista la sentenza esecutiva del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 R.G. 605/2013 che condannava l'Ente al pagamento di un importo complessivo di euro 72.380,87;

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 29.07.2024 che a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 R.G. 605/2013 ha riconosciuto il debito fuori bilancio pari ad euro 72.380,87 per il quale esiste la determina d'impegno ad oggi non liquidata;

Vista la sentenza della Corte di Appello di Messina del 18.11.2025 R.G. n.454/2024 che ha ridotto la condanna dell'ente ad 52.209,97;

CONSIDERATO

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Tecnico;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di:” Rideterminazione del riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267 a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina del 18 novembre 2025 R.G. n. 454/2024” ed al pagamento di euro 52.209,97, visto che la copertura era stata data per la stessa spesa ma per un importo maggiore l’Area amministrativa dell’Ente dovrà adottare tutti gli atti necessari al fine di liquidare il debito fuori bilancio così come rideterminato dalla sentenza della Corte di Appello R.G. 454/2024;

Il REVISORE INVITA l’Ente a trasmettere il provvedimento approvato alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Silvano Bohafede



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 24-12-2025

Il Responsabile Area Amministrativa f.f.
Dott.ssa Franca Saltarosso

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 26/12/2025

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2025 (Imp. Provv. n. _____)


Data.....

Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 02-01-2026
E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 02-01-2026

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 02-01-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-12-2025

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale , Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

